

Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche (Capo II)

A Soggetti Beneficiari

A.1 Quali soggetti possono accedere al “buono” di cui al capo II del decreto ministeriale 26 giugno 2025?

Per poter accedere al buono le imprese devono:

- a. essere PMI;
- b. essere costituite, regolarmente iscritte e “attive” al Registro delle imprese;
- c. avere sede legale e/o operativa nel territorio nazionale;
- d. trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
- e. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- f. aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- g. sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche ammissibili;
- h. non aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza.

Ai fini dell’ammissibilità, inoltre, sono escluse le PMI:

- a. nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- b. i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione dell’istanza, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione dell’istanza;
- c. nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d. che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Unitamente alle predette condizioni, per le sole medie imprese che presentano domanda, a partire dal **2 ottobre 2025** è richiesto di essere in regola con gli obblighi di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofici, come previsto dal Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.

A.2 Ai fini del rilascio del “buono”, a quali manifestazioni fieristiche bisogna riferirsi?

Ai fini del rilascio del buono, occorre riferirsi alle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali (certificate e non certificate) organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si tengono nel periodo compreso tra l’8 agosto 2025 e il 31 dicembre 2025, riferite ai seguenti settori:

- a. arredamento e design d'interni;
- b. automobili e motocicli;
- c. costruzioni, infrastrutture e ceramica;
- d. energia, combustibili e gas;
- e. impiantistica, servizi e attrezzature sportive;
- f. industria, tecnologia e meccanica, ivi incluse le macchine agricole;
- g. ospitalità, benessere e ristorazione;
- h. protezione dell'ambiente;
- i. trasporti, logistica e navigazione.

Al fine di poter individuare, in relazione ai settori, l'ammissibilità della manifestazione fieristica di interesse occorre riferirsi ai "Codici merceologici" riportati per ciascuna manifestazione nella colonna "Settore merceologico" del predetto calendario fieristico.

A.3 Possono accedere al contributo i soggetti "only REA"?

No. Per accedere al "buono" devono ricorrere tutti gli elementi di cui all'art. 2082 del codice civile, relativi alla definizione di "imprenditore", esercitati in via prevalente. Tale necessaria condizione non è peraltro sufficiente; ad essa deve infatti aggiungersi l'ulteriore requisito della evidenza formale dell'impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Pertanto, pur esercitando un'attività economica, i soggetti "only-REA" (ad esempio, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili "imprese".

B Modalità di presentazione delle istanze di richiesta dell'agevolazione

B.1 Quali sono i termini per la trasmissione delle istanze di richiesta del "buono"?

Come previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale 11 agosto 2025, domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dal legale rappresentante della PMI, ovvero, da altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a decorrere dalle ore 12:00 del 7 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 28 ottobre 2025.

B.2 Le istanze di richiesta del "buono" possono essere presentate anche dal consulente o soggetto delegato dall'impresa?

Come previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale 11 agosto 2025, domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dal legale rappresentante della PMI, ovvero, da altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.

B.3 Come si accede alla procedura informatica finalizzata all'invio delle istanze di assegnazione del "buono"?

Le modalità di accesso alla procedura informatica finalizzata all'invio delle istanze di assegnazione del "buono", unitamente al fac-simile del modello di istanza verranno rese disponibili nel sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it), con congruo anticipo rispetto al termine di apertura dello sportello previsto dal comma all'articolo 3, comma 2 del decreto direttoriale 11 agosto 2025.

B.4 Quante istanze può presentare un singolo soggetto?

Come previsto dall'articolo 3, comma 1 del decreto direttoriale 11 agosto 2025, il buono, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, tenutesi o da tenersi a far data dall'8 agosto 2025 può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto richiedente.

B.5 Cosa deve essere allegato all'istanza di assegnazione del buono?

Come previsto dall'articolo 3, comma 5 del decreto direttoriale 11 agosto 2025, la PMI richiedente, oltre al modulo di istanza, deve allegare la seguente documentazione:

- a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati contabili, relativi agli ultimi due esercizi antecedenti la data di presentazione dell'istanza, necessari ai fini della determinazione degli indicatori utili alla formazione della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 6 del decreto. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
- b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all'eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere;
- c. copia della certificazione della parità di genere eventualmente posseduta alla data di presentazione dell'istanza e conseguita alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza;
- d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla dimensione d'impresa.

L'istanza e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente pena l'improcedibilità della stessa.

C Spese ammissibili e modalità di rilascio del buono

C.1 Quali sono le spese ammissibili all'agevolazione?

Come previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 26 giugno 2025, sono ammissibili all'agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l'intervento, le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:

- a. spese per l'affitto degli spazi espositivi. Oltre all'affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
- b. spese per l'allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all'esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
- c. spese per la pulizia dello spazio espositivo;
- d. spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell'ambito dello spazio fieristico;
- e. spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
- f. spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
- g. spese per l'impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
- h. spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all'interno dello spazio espositivo;
- i. spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.

Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.

Si chiarisce, in ultimo, che non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

C.2 Sono ammissibili anche le spese sostenute prima dell'effettiva data di svolgimento delle manifestazioni fieristiche per cui è richiesto il buono?

Sì, le spese sono ammissibili anche se sostenute prima delle manifestazioni fieristiche di interesse.

Si rappresenta che, risultano ammissibili le spese tenutesi o da tenersi per le manifestazioni fieristiche di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si tengono nel periodo compreso tra l'8 agosto 2025 e il 31 dicembre 2025, riferite ai settori di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2025.

C.3 Come bisogna comportarsi nel caso in cui la documentazione di spesa riferita ad una manifestazione fieristica ammissibile è priva del CUP perché sostenuta prima della presentazione dall'istanza di assegnazione del buono?

Come previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto direttoriale 11 agosto 2025, per le sole fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché per le fatture emesse prima della corretta attribuzione del CUP, la correlazione della spesa finanziata con l'iniziativa ammessa alle agevolazioni è verificata sulla base del modalità che saranno rese note nell'apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it).

C.4 Sono ammissibili anche le spese sostenute successivamente alla data di svolgimento delle manifestazioni fieristiche per cui è richiesto il buono?

Ai fini della presentazione della richiesta di assegnazione del buono non è necessario aver già sostenuto le spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche di interesse. Resta inteso che, così come previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto direttoriale 11 agosto 2025, ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, i soggetti ai quali è stato assegnato il buono devono presentare l'istanza di rimborso (entro le ore 12:00 del 30 marzo 2026), riportando le delle spese effettivamente sostenute e pagate per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche ammissibili.

C.5 Qual è il valore massimo del buono?

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 26 giugno 2025, il contributo è assegnato nella misura del 50% delle spese ammissibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, in ogni caso, eccedere l'importo massimo di 10.000,00 euro.

C.6 Come viene assegnato il buono?

Come previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto ministeriale 26 giugno 2025, il buono, decorso il termine di chiusura dello sportello per la presentazione delle istanze di accesso all'agevolazione, è assegnato dal Ministero secondo un'apposita graduatoria, predisposta dal Soggetto gestore e approvata dal Ministero. Tale graduatoria è formata, in ordine decrescente, sulla base della somma dei punteggi assegnati all'impresa

richiedente in relazione agli indicatori e alle maggiorazioni recati dall'articolo 9, commi 6 e 7 del citato decreto ministeriale.

Secondo quanto ulteriormente precisato dall'articolo 4 del decreto direttoriale 11 agosto 2025, il punteggio relativo ai predetti indicatori è attribuito utilizzando i dati così come esposti dai soggetti richiedenti nell'istanza di assegnazione del buono. In caso di parità di punteggio, è data preferenza all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza. Il Soggetto Gestore provvede, inoltre, all'attribuzione del punteggio secondo le modalità riportate nella tabella di cui allegato n. 1 al decreto direttoriale, arrotondato alla seconda cifra decimale.

D Modalità di rimborso del buono

D.1 Come si richiede il rimborso del buono precedentemente assegnato?

Come previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale 11 agosto 2025, ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, i soggetti ai quali è stato assegnato il buono possono presentare l'istanza di rimborso delle spese ammissibili di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 26 giugno 2025, effettivamente sostenute e pagate per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base di un modello di istanza che sarà reso disponibile nell'apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it), esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell'apposita sezione dei medesimi siti istituzionali.

Le istanze di rimborso possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di assegnazione del buono e fino alle ore 12:00 del 30 marzo 2026, pena la decadenza dal beneficio.

D.2 Cosa dovrà essere allegato alla richiesta di rimborso del buono precedentemente assegnato?

Come previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale 11 agosto 2025, all'istanza di rimborso deve essere allegata:

- a. copia delle fatture attestanti le spese sostenute, con il relativo dettaglio. Le predette fatture devono riportare il CUP nell'apposito campo, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e la dicitura "Agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID CUP". Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la predetta dicitura può essere apposta nell'oggetto o nel campo note. Per le sole fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché per le fatture emesse prima della corretta attribuzione del CUP, la correlazione della spesa finanziata con l'iniziativa ammessa alle agevolazioni è verificata sulla base del modalità che saranno rese note nell'apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it);
- b. documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle sopracitate fatture;
- c. in relazione alla manifestazione fieristica a cui le spese di cui al precedente punto a. si riferiscono, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal rispettivo organizzatore, attestante la mancata partecipazione del soggetto assegnatario del buono alle precedenti edizioni della manifestazione fieristica per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 (tre) anni dalla data di presentazione dell'istanza;
- d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i dati relativi al/ai titolare/i effettivo/i di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

D.3 Qual è il valore massimo erogabile?

Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari e non può eccedere il limite massimo del valore del buono precedentemente assegnato dal Ministero.

D.4 Quali azioni sono poste dal Ministero al fine dell'erogazione dell'agevolazione?

Come previsto dall'articolo 10, commi 3 e ss. del decreto ministeriale 26 giugno 2025, per le richieste di rimborso ricevute, il Soggetto Gestore verifica la completezza e la regolarità della richiesta, l'ammissibilità della manifestazione fieristica, determina il valore dell'agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute come dichiarato dal soggetto istante, fermo restando il valore massimo del buono assegnato e procede altresì alla verifica del rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente *regolamento de minimis*. Per le istanze per le quali le predette verifiche si concludano con esito positivo, il Ministero, previa registrazione dell'aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede anche su base cumulativa, alla concessione e al successivo rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973.

D.5. Le micro e piccole imprese che presentano istanza di rimborso del buono a far data dal 1° gennaio 2026 devono essere in regola, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, con gli adempimenti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofici?

No. Come previsto dall'articolo 3 del decreto direttoriale 11 agosto 2025, per le sole medie imprese che presentano domanda di assegnazione del buono è richiesto di essere in regola con gli obblighi di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofici, di cui al decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39. Il predetto adempimento deve sussistere ed essere verificato in occasione dell'erogazione delle agevolazioni concesse solo in capo alle predette imprese.

Sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo (Capo III)

A Soggetti Beneficiari

A.1 Quali soggetti possono accedere alle agevolazioni di cui al capo III del decreto ministeriale 26 giugno 2025?

Per poter accedere alle agevolazioni di cui al Capo III, gli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali devono:

- a. essere costituiti, regolarmente iscritti e "attivi" al Registro delle imprese;
- b. avere sede legale e/o operativa nel territorio nazionale;
- c. trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
- d. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

- e. aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- f. aver aderito, in forma congiunta con uno o più organizzatori in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo, ad un accordo finalizzato alla realizzazione dei progetti ammissibili.

Si chiarisce, inoltre, che sono in ogni caso esclusi dalle agevolazioni gli organizzatori:

- a. nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- b. i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione dell'istanza, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione dell'istanza;
- c. nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d. che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Unitamente alle predette condizioni, gli organizzatori qualificabili come imprese di medie e grandi dimensioni devono essere in regola con gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 2025, recante "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali".

A.2 Quali caratteristiche devono avere i progetti ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni?

Come previsto dall'articolo 13 del decreto ministeriale 26 giugno 2025, ai fini della concessione delle agevolazioni i progetti devono essere volti all'organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o "ibridi", di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all'estero l'eccellenza del made in Italy.

In particolare, ai fini dell'ammissibilità i progetti devono:

- a. essere presentati, in maniera congiunta, da almeno due organizzatori;
- b. evidenziare la capacità di contribuire alla promozione delle filiere produttive nazionali o del sistema produttivo nazionale nel suo complesso;
- c. prevedere costi complessivi non inferiori a 200.000,00 (duecentomila/00) euro, I.V.A. esclusa;
- d. essere realizzati entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fatta salva la possibilità, da parte del Ministero, di concedere, su richiesta motivata del soggetto richiedente, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 (sei) mesi.

I progetti devono essere realizzati mediante il ricorso a forme contrattuali idonee a configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.

A.3 Quali sono i contenuti minimi che deve avere il contratto di collaborazione tra gli organizzatori?

Il contratto deve prevedere:

- a. la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;

- b. l'individuazione, nell'ambito degli organizzatori proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.

A.4 L'accesso all'agevolazione prevede la sola forma congiunta?

Sì. Come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 26 giugno 2025 l'accesso all'agevolazione è riservato agli organizzatori che abbiano aderito, in forma congiunta con uno o più organizzatori in possesso dei requisiti di ammissibilità, ad un accordo finalizzato alla realizzazione dei progetti volti all'organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o "ibridi", di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all'estero l'eccellenza del made in Italy, con le caratteristiche indicate all'articolo 13 del predetto decreto ministeriale.

A.5 Qual è il numero minimo di organizzatori richiesto?

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale 26 giugno 2025, ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione i progetti devono essere presentati in maniera congiunta **da almeno due organizzatori**.

A.6. Quali relazioni tra gli organizzatori aderenti rilevano ai fini del rispetto del limite di agevolazioni complessivamente concedibile ad un'impresa unica ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831?

Ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto ministeriale 26 giugno 2025, i limiti e le intensità massime definiti dal regolamento (UE) 2023/283 sono riferiti al soggetto beneficiario, tenuto conto anche delle relazioni che intercorrono tra lo stesso e altre imprese e che valgono a qualificare la cosiddetta "impresa unica". Secondo quanto previsto dal dall'articolo 2, comma 2 del predetto regolamento (UE) 2023/2831, per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Rientra nel perimetro di impresa unica, come definito dal considerando n.4 del regolamento (UE) n. 2831/2023, anche la persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

B Modalità di presentazione delle istanze di richiesta dell'agevolazione

B.1 Quali sono i termini per la trasmissione delle istanze di accesso alle agevolazioni?

Come previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale 11 agosto 2025, le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale dal legale rappresentante del soggetto capofila, così come risultante dal certificato camerale del medesimo ovvero ad altro soggetto delegato dal capofila al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione, esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura

informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a decorrere dalle ore 12:00 del 9 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 30 ottobre 2025.

B.2 Quali sono le modalità di presentazione delle istanze di accesso?

Le istanze di accesso alle agevolazioni, i cui fac-simile dei modelli saranno resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it), con congruo anticipo rispetto al termine di trasmissione dovranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo organizzatorifiere@postacert.invitalia.it a decorrere dalle ore 12 del 9 ottobre 2025 e fino alle ore 12 del 30 ottobre 2025.

B.3 Quale documentazione deve essere allegato all'istanza di accesso alle agevolazioni?

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 del decreto direttoriale 11 agosto 2025, all'istanza di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. una scheda tecnica contenente dati e informazioni su ciascun soggetto proponente;
- b. il piano di sviluppo del progetto;
- c. il contratto di collaborazione stipulato tra gli organizzatori aderenti al progetto;
- d. per ciascun organizzatore, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale;
- e. per ciascun organizzatore che richiede un'agevolazione eccedente l'importo di euro 150.000,00, una dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;
- f. per ciascun organizzatore, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa i dati necessari per il calcolo della dimensione d'impresa;
- g. per gli organizzatori qualificabili come imprese di grandi dimensioni, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolarità con gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 2025, recante "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali". Per gli organizzatori qualificabili come imprese di medie dimensioni la sussistenza del suddetto requisito deve essere dichiarata per le sole domande presentate a far data dal 2 ottobre 2025.

B.4 Il contratto di collaborazione stipulato dagli organizzatori aderenti deve essere registrato?

Come previsto dall'articolo 6, comma 3 del decreto direttoriale 11 agosto 2025 la scelta della forma contrattuale prevista per l'accordo di collaborazione è demandata all'autonomia degli organizzatori aderenti. Ne consegue che l'obbligo di registrazione opererà esclusivamente con riferimento ai contratti per i quali sussista uno specifico obbligo normativo in tal senso.

C Spese ammissibili

C.1 Quali sono le spese ammissibili all'agevolazione?

Come previsto dall'articolo 14 del decreto ministeriale 26 giugno 2025, per la realizzazione dei progetti, sono ammissibili i costi relativi alle seguenti voci di spesa:

- a. spese per consulenze esterne relative a studi preliminari di fattibilità relativi al progetto. Sono compresi eventuali studi preparatori tecnici e spese per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
- b. spese del personale effettivamente impiegato dagli organizzatori per la realizzazione del progetto, fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto;

- c. spese di coordinamento forfettarie pari al 15% del costo complessivo del progetto. In fase di rendicontazione delle spese, il soggetto richiedente le agevolazioni è esonerato, per la presente voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile;
- d. spese per la realizzazione della manifestazione o evento fieristico dettagliate dall'articolo 14, comma 1, lett. d) del predetto decreto ministeriale.

Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

C.2 Come devono essere pagate le spese ai fini della loro ammissibilità?

Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere pagate tramite un conto corrente dedicato alla realizzazione del progetto o tramite conti correnti intestati al soggetto beneficiario, con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità alla fattura o ricevuta.

C.3 A quanto ammonta l'agevolazione concedibile?

L'agevolazione concedibile, costituita da un contributo a fondo perduto, è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.

Nell'ambito del piano progettuale, i soggetti beneficiari devono assicurare la copertura finanziaria del programma di spesa ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari alle spese ammissibili non coperte dal contributo richiesto.

C.4 Qual è l'iter previsto per la concessione delle agevolazioni?

Successivamente alla chiusura della procedura di trasmissione delle istanze di agevolazione, le suddette istanze sono ammesse alla fase istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria formata sulla base del punteggio conseguito dal progetto, derivante dai dati dichiarati in istanza in relazione agli indicatori di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto ministeriale 26 giugno 2025.

Per le istanze di agevolazione ammesse alla fase istruttoria sono poi verificati i requisiti e le condizioni di ammissibilità alle agevolazioni e attribuito un punteggio in relazione agli indicatori di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto ministeriale 26 giugno 2025.

Qualora l'attività istruttoria si sia conclusa con esito positivo, si procederà alla registrazione dell'aiuto individuale nel RNA in capo a ciascuno degli organizzatori aderenti al progetto, nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis e, ove nulla osti e nei limiti delle risorse disponibili, verrà adottato il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

D Modalità di erogazione delle agevolazioni

D.1 Come avviene l'erogazione del contributo?

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2025, l'erogazione del contributo avviene in non più di due quote commisurate allo stato di avanzamento del progetto, ciascuna pari almeno al 30%. La prima quota di contributo può essere richiesta a titolo di anticipazione, dietro rilascio di idonea fideiussione da parte del soggetto beneficiario.

Come previsto dall'articolo 9, comma 5 del decreto direttoriale 11 agosto 2025, le agevolazioni per stato avanzamento lavori sono erogate ai singoli organizzatori in proporzione alla quota di spesa sostenuta nell'ambito del progetto e ritenuta ammissibile, fermo restando che il contributo erogabile a ciascun organizzatore non potrà, in ogni caso, eccedere il contributo concesso al medesimo con il provvedimento di

concessione, anche in caso di variazione della ripartizione delle spese rispetto a quanto definito in sede di ammissione alle agevolazione.

D.2 Chi può presentare la richiesta di erogazione del contributo?

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto direttoriale 11 agosto 2025, le richieste di erogazione delle agevolazioni devono essere presentate dal legale rappresentante del soggetto capofila, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, inviando l'apposita documentazione tramite PEC all'indirizzo organizzatorifiere@postacert.invitalia.it. La modulistica sarà resa disponibile sul sito del Soggetto Gestore (www.invitalia.it)

D.3 Si può richiedere un'anticipazione del contributo?

Sì. La prima quota di contributo, che non può essere superiore al 70% del progetto ammesso, può essere richiesta anche a titolo di anticipazione svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, previa presentazione, da parte di ciascun organizzatore, di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del Ministero.

D.4 Quali sono i termini per richiedere l'erogazione a saldo del contributo?

La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di chiusura della manifestazione o dell'evento fieristico oggetto del progetto. I progetti devono essere realizzati entro il termine di entro 12 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fatta salva la proroga di ulteriori 6 mesi eventualmente concesse dal Ministero, su richiesta motivata del soggetto richiedente come previsto dall'articolo 13, comma 2, lett. d) del decreto ministeriale 26 giugno 2025.

D.5 Cosa si deve dichiarare e allegare all'istanza di erogazione per stato avanzamento lavori?

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto direttoriale 11 agosto 2025, in sede di presentazione della richiesta di erogazione, l'organizzatore dovrà dichiarare:

- a. l'importo della spesa richiesto a rimborso;
- b. la manifestazione e/o l'evento fieristico, di rilievo internazionale, a cui si riferiscono le spese, unitamente ad una relazione che descriva puntualmente lo stato di attuazione del programma agevolato. La richiesta di erogazione a saldo deve essere corredata, altresì, da una relazione che descriva puntualmente la manifestazione e/o evento fieristico organizzato e i risultati conseguiti anche in termini di presenze;
- c. la quota di costo attribuibile a ciascun organizzatore in relazione alle spese sostenute;
- d. per ciascun organizzatore che abbia sostenuto le spese oggetto di rimborso, l'IBAN relativo al conto corrente ad esso intestato, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione spettante.

Alla predetta richiesta dovrà essere allegata, per ciascun organizzatore:

- a. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante: il pieno e il libero esercizio dei propri diritti, l'assenza di liquidazioni volontarie e di procedure concorsuali con finalità liquidatoria; la mancata richiesta od ottenimento, a fronte delle spese rendicontate, di altre agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, che si configurino come aiuti di Stato, previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, incluse quelle a titolo di de minimis; una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, oltre al mantenimento dei requisiti di accesso all'agevolazione, i dati relativi al/ai titolare/i effettivo/i di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; se del caso, la regolarità con gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 2025, recante "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali;

- b. nel caso di rendicontazione delle spese di personale, le schede di registrazione delle ore prestate dal personale nell'ambito del progetto firmate dai singoli lavoratori e dal legale rappresentante dell'organizzatore;
- c. copia delle fatture attestanti le spese sostenute, con il relativo dettaglio e l'indicazione del CUP nell'apposito campo;
- d. documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute;
- e. per i soli soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza dei requisiti di esenzione dalle verifiche sulla regolarità contributiva;
- f. ove pertinente, una dichiarazione attestante eventuali intervenute variazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.

D.6 Qual è l'iter previsto per l'erogazione del contributo?

Per le richieste di erogazione ricevute, è verificata la completezza e la regolarità della richiesta, determinato il valore dell'agevolazione erogabile in relazione alle spese effettivamente sostenute come dichiarato dai soggetti beneficiarie disposto il successivo rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse sul conto corrente dei singoli beneficiari indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva dei singoli beneficiari, tramite l'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il rimborso delle somme effettivamente spettanti a ciascun organizzatore è effettuato dal Ministero, con il supporto del Soggetto gestore, mediante accredito al singolo organizzatore sul conto corrente indicato nella richiesta di erogazione.